RIFLETTENTE MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL CREDITO FONDIARIO 22 FEBBRAIO 1885 N. 2922 (SERIE 3ª) E 17 LUGLIO 1890 N. 6955 (SERIE 3ª)

Art. 14

Nei giudizi di purgazione, se il prezzo stipulato o che si dichiarera' a sensi dell'articolo 2043, n. 3, del Codice civile, e' minore del credito dell'Istituto e non vien fatto da altro creditore l'aumento del decimo, in conformita' dell'articolo 2045 del detto Codice, l'Istituto medesimo puo' fare istanza per l'incanto sul prezzo come sopra stipulato o dichiarato, senza obbligo di fare aumento del decimo e senza impegno alcuno, qualunque sia l'esito dell'incanto.

Versione in vigore dal 28 giugno 1896, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riflettente modificazioni alle leggi sul Credito fondiario 22 febbraio 1885 n. 2922 (serie 3ª) e 17 luglio 1890 n. 6955 (serie 3ª)
Estremi	Legge 4 giugno 1896, n. 183
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1896

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riflettente-modificazioni-alle-leggi-sul-credito-fondiario-22/art-14/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it